

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 febbraio 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2007, n. 0251/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 6/2006. Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2007, n. 0252/Pres.

Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2007 al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e socio sanitarie dei Comuni di cui all'art. 39 comma 2 della legge regionale n. 6/2006. Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2007, n. 0256/Pres.

Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'art. 7, comma 69 e seguenti della legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001), adottato con decreto del Presidente della Regione n. 281/2001. Approvazione modifiche e integrazioni Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2007, n. 0259/Pres.

Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'articolo 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. (legge finanziaria 2007) emanato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2007 n. 0169/Pres. Approvazione modifiche Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2007, n. 0260/Pres.

Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale). Approvazione Pag. 6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 22.

Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2007, n. 23.

Costituzione e funzionamento della consulta di garanzia statutaria Pag. 18

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 Pag. 20

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2007, n. 56.

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2007, n. 57.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) Pag. 24

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2007, n. 58.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana) Pag. 25

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 2007, n. 9.

Disciplina dell'attività di pescaturismo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura) Pag. 25

REGOLAMENTO REGIONALE 9 ottobre 2007, n. 10.

Disciplina dell'Osservatorio regionale sul turismo Pag. 26

REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 2007, n. 11.

Disciplina della Commissione per la promozione della qualità in materia di strutture ricettive e di attività turistiche. Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 2007, n. 12.

Disciplina dell'organizzazione professionale di congressi. Pag. 28

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2007, n. 0251/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 6/2006. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 29 agosto 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»;

Visto l'art. 41 della su citata legge regionale n. 6/2006 «Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine» (FAP);

Visto in particolare il comma 3, dell'articolo medesimo il quale dispone che alla ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con provvedimento della giunta regionale;

Richiamata la delibera n. 32 dd. 12 gennaio 2007 con la quale la giunta regionale ha, tra l'altro, stabilito che in sede di prima applicazione del FAP e ferma restando la ripartizione territoriale delle risorse da effettuarsi con l'apposito atto previsto dall'articolo 41 comma 3 della legge regionale n. 6/2006 venga destinato l'importo di euro 1.200.000,00 per gli interventi previsti all'articolo 8 del «Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6» approvato con decreto del Presidente della Regione 035/Pres. d.d. 21 febbraio 2007;

Preso altresì atto che la medesima deliberazione stabilisce che, della quota disponibile rimanente come ripartita con i criteri indicati nel testo allegato al presente provvedimento, gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni destinino non meno del 15% di quanto loro assegnato al finanziamento di progetti di vita indipendente di cui all'articolo 7 del citato «Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6»;

Atteso che la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, nella seduta del 25 maggio 2007, ha espresso parere favorevole ai criteri individuati nel testo allegato, così come previsto all'art. 1 della legge regionale n. 8/2001;

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 luglio 2007 ha altresì espresso parere favorevole così come previsto dall'articolo 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1888 del 27 luglio 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

(Omissis)

07R0629

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2007, n. 0252/Pres.

Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2007 al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni di cui all'art. 39 comma 2 della legge regionale n. 6/2006. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 29 agosto 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»;

Visti gli articoli 38 (Finanziamento del sistema integrato) e 39 (Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni) della su citata legge regionale 6/2006;

Richiamato in particolare l'articolo 39 il quale al comma 1, stabilisce che le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati;

Atteso che per l'anno 2007 le risorse disponibili per tali finalità, sono iscritte sul bilancio regionale di previsione della spesa ai cap. 4697,4699 e 4700;

Visto il comma 2 del medesimo articolo il quale prevede che una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali, a far fronte a maggiori costi non sostenuti dalla generalità dei Comuni e a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale;

Ritenuto pertanto di destinare per le finalità di che trattasi l'importo complessivo di euro 12.343.709,97 con i criteri di ripartizione e con le modalità di utilizzo indicate nel regolamento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ha espresso in merito al regolamento medesimo parere favorevole, nella seduta del 25 maggio 2007;

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 luglio 2007 ha altresì espresso parere favorevole così come previsto dall'art. 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1887 del 27 luglio 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2007 al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni di cui all'art. 39, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

(Omissis)

07R0630

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2007, n. 0256/Pres.

Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'art. 7, comma 69 e seguenti della legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001), adottato con decreto del Presidente della Regione n. 281/2001. Approvazione modifiche e integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 5 settembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)»:

Visto in particolare l'art. 7, comma 69, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali e turistiche del Friuli-Venezia Giulia, per l'attivazione, mediante convenzioni con istituti di credito operanti nel Friuli-Venezia Giulia, di interventi diretti ad attivare prestiti partecipativi per capitalizzare o ricapitalizzare l'azienda, equilibrando o migliorando la situazione finanziaria delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nei limiti degli interventi «*de minimis*»;

Visto il «Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio», approvato con proprio decreto n. 0281/Pres. d.d. 26 luglio 2001, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2001 (registro n. 1, foglio n. 367) e successive modifiche apportate con successivo decreto n. 0184/Pres. d.d. 24 giugno 2002;

Considerato che il citato decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001 prevede all'art. 6 l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;

Considerato che il citato regolamento (CE) 69/2001 non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto *de minimis* da esso disciplinati;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato in Gazzetta Ufficiale Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Ritenuto necessario modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001, con particolare riferimento all'art. 6 al fine di adeguarlo alla sopra citata normativa comunitaria di cui al regolamento (CE) 1998/2006;

Ritenuto altresì necessario integrare il suddetto regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0281/Pres./2001 con la previsione relativa al rinvio dinamico di cui all'art. 38-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», provvedendo ad inserire l'art. 14-bis «Rinvio dinamico»;

Vista la legge regionale n. 7/2000;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 6 agosto 2007 n. 1947;

Decreta:

1. Sono approvate, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e le integrazioni al «Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'art. 7, comma 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001)», emanato con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2001, n. 0281/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche e integrazioni al «Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'art. 7, comma 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001)», adottato con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2001, n. 0281/Pres.

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Regime di aiuto*). — 1. I finanziamenti a tasso agevolato attivati in forza di quanto previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa non può superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. L'entità dell'aiuto in termini di «*de minimis*» è determinato in base alle modalità di calcolo previste dall'allegato A.

4. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti «*de minimis*» i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B. Tale allegato viene aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attività escluse, con decreto del direttore centrale delle attività produttive, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 2.

Aggiunta dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001

1. Dopo l'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis (*Rinvio dinamico*). — 1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.».

Art. 3.

Inserimento dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001

1. Al decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001, è aggiunto il seguente allegato:

«Allegato A (*Riferito all'art. 6, comma 3*). — Contributi in conto interessi previsti dall'art. 7, comma 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 - Definizioni necessarie alla determinazione dell'entità dell'aiuto «*de minimis*».

I parametri da utilizzarsi per il conteggio, previsto dal regolamento n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità europee di data 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore, dell'aiuto accordato con il contributo concesso sono quelli di seguito definiti.

Data di concessione: la data di erogazione dell'importo dell'agevolazione relativa all'abbattimento in conto interessi, all'istituto bancario, da parte del CON.GAFI. in base alle modalità di cui all'art. 7, comma 9 del regolamento.

Tasso di attualizzazione: tasso di riferimento fissato dalla Commissione ed in vigore alla data di concessione.

Aiuto: equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) dell'aiuto a scadere ossia il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione, dei contributi determinati in base alle modalità di cui all'art. 7 del regolamento, relativamente alle rate del finanziamento.

Calcolo dell'E.S.L.: l'equivalente sovvenzione lordo è così definito:

$$ESL = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{(1 + \text{tatt} / 100)^{(g / 360 + (k - 1) / 2)}}$$

dove:

n: numero rate totali da considerare;

g: numero giorni intercorrenti tra la data di concessione dell'agevolazione e la prima rata da considerare;

tatt: tasso nominale annuo di attualizzazione;

k: variabile da 1 a n;

Ak: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare.»

Art. 4.

Inserimento dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001

1. Dopo l'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001, è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO B

(Riferito all'art. 6, comma 4)
Regime di aiuto *de minimis*

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime *de minimis* è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato;

c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.»

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e produce i suoi effetti dal 1° luglio 2007.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0666

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2007, n. 0259/Pres.

Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'articolo 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. (legge finanziaria 2007) emanato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2007 n. 0169/Pres. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 29 agosto 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 7, comma 135, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)»), il quale autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare progetti di sviluppo turistico che prevedano un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva mediante investimenti su nuove strutture anche nella forma dell'albergo diffuso, al fine di incentivare forme di fruibilità turistica mirate alla valorizzazione dell'originalità ambientale e culturale dei territori della pianura, della collina e della costa, con particolare riguardo alle zone lagunari di Grado e Marano;

Visto l'articolo 7, comma 136, della legge regionale 1/2007, in base al quale i requisiti e le condizioni per usufruire dei finanziamenti sono individuati con regolamento, che prevede l'emanazione di bandi che possono essere mirati a singole tipologie ricettive ovvero a porzioni del territorio regionale anche in deroga ai requisiti prescritti dalla normativa regionale di settore tenuto conto delle peculiarità del territorio;

Visto il proprio decreto 6 giugno 2007 n. 0169/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'articolo 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)»;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0169/2007 riguardante i soggetti beneficiari dei finanziamenti;

Ritenuto necessario modificare l'articolo 2 del regolamento suddetto al fine di ampliarne l'ambito di applicazione, prevedendo tra i soggetti beneficiari coloro che hanno la disponibilità dei beni immobili oggetto dei finanziamenti;

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche regolamentari secondo il testo che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» ed in particolare l'articolo 30 della stessa che, per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e delle modalità avvenga in forma di regolamento;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1950 del 6 agosto 2007;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'articolo 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)» emanato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2007, n. 0169/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al «Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'articolo 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)» emanato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2007 n. 0169/Pres.

Art. 1.

Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/2007 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti aventi la disponibilità dei beni oggetto dei finanziamenti».

Art. 2.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0169/2007, come modificato dall'articolo 1, si applicano anche ai bandi emanati in precedenza all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0631

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2007, n. 0260/Pres.

Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 5 settembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);

Visti in particolare l'art. 21, comma 1 e l'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 47/1978, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) i quali prevedono interventi per l'innovazione e la ricerca applicata a favore del comparto industriale da disciplinarsi con apposito regolamento regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 26/2005, il quale dispone che, ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità europea, sono recepite con regolamenti le definizioni corrispondenti a quelle di cui al comma 1 del medesimo art. 2, adottate dalla Commissione europea nell'ambito della pertinente disciplina comunitaria;

Visto il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, adottato in base all'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 con deliberazione della giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006 con particolare riferimento alle schede relative agli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 26/2005;

Visto il documento recante la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» approvato dalla Commissione europea in data 22 novembre 2006 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3173 del 22 dicembre 2006 con cui è stato approvato, in via preliminare alla notifica, il «Progetto di regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 549 del 16 marzo 2007 con cui è stato riapprovato il «Progetto di regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», modificato sulla base delle indicazioni formulate dai competenti uffici comunitari;

Preso atto che con lettera del 17 aprile 2007 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea detto progetto di regolamento e che ulteriori informazioni, richieste dalla Commissione con nota D/51775 (COMP/G3/AC D(2007) 223) dei 25 aprile 2007, trasmessa alla Regione il 23 maggio 2007, sono state inviate con lettera del 28 maggio 2007, protocollo n. 546/2007, trasmessa alla Commissione in data 29 maggio 2007;

Preso atto che la Commissione europea, con decisione C(2007)3295 del 2 luglio 2007, ha stabilito la compatibilità del regime notificato relativo al suddetto progetto di regolamento con le regole del trattato CE ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c);

Atteso che ai sensi del punto 4 della citata deliberazione n. 549 del 16 marzo 2007 la giunta regionale si è riservata la facoltà di modificare o integrare il progetto di regolamento sulla base delle eventuali osservazioni pervenute dai competenti organi comunitari;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1938 e del 6 agosto 2007 con la quale si è proceduto all'approvazione definitiva del regolamento precedentemente citato con l'introduzione di modifiche al testo, in particolare:

a) agli articoli 2, 11, 12, 22, 28 e 32, al fine di chiarire rispettivamente l'inquadramento giuridico del regime d'aiuto, l'esclusione delle imprese in difficoltà e delle imprese che non hanno restituito aiuti illegali, le condizioni di ammissibilità e rendicontazione delle spese generali, l'esclusione degli aiuti indiretti alle imprese per il tramite di enti di ricerca, gli obblighi di documentazione dell'effetto di incentivazione;

b) agli articoli 6, 7, 9, 17, 20, 22, 37 e 39, al fine di chiarire l'indirizzo aggiornato del sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia, la modalità di comunicazione dell'adozione di provvedimento negativo, la determinazione del termine per la presentazione della rendicontazione, di finalità del trattamento e della comunicazione dei dati acquisiti;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione,

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale).

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi volti a promuovere la ricerca e l'innovazione nelle strutture industriali della Regione, in attuazione del capo VII (Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica), articoli 21, comma 1, e 22, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), di seguito denominata legge.

Art. 2

Regime di aiuto

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi, ad avvenuta approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, intervenuta con decisione C(2007)3295 del 2 luglio 2007, in osservanza della «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 323 del 30 dicembre 2006.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ricerca industriale: la ricerca pianificata e le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Comprende altresì la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);

b) attività di sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tra le attività può figurare la produzione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione, purché non destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

c) innovazione dei processi: l'attuazione di metodi di produzione o di consegna nuovi o sensibilmente migliorati, in particolare con cambiamenti significativi per quanto riguarda le tecniche, le attrezzature o il software. Non sono considerati innovazione le modifiche o le migliorie di modesta entità, l'incremento delle capacità produttive o dei servizi dovuto all'introduzione di sistemi produttivi o logistici molto simili a quelli già in uso, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

d) innovazione dell'organizzazione: l'attuazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non sono considerati innovazione i cambiamenti di pratiche commerciali, di organizzazione lavorativa o di relazioni esterne basati su metodi organizzativi già in uso nell'impresa, i cambiamenti della strategia di gestione, le fusioni ed acquisizioni, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. L'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;

e) imprese industriali: le imprese che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione, di costruzione, di realizzazione di software, di consulenza in campo ingegneristico identificate secondo la

classificazione ATECO 2002 dalle sezioni C, D, E ed F, dalla sezione K limitatamente al codice 72.2 e ai codici 74.20.1 e 74.20.2 limitatamente alle attività, svolte anche in forma integrata, di consulenza in campo ingegneristico, tecnico e di gestione di progetti connessi all'ingegneria civile, idraulica e dei trasporti, con l'esclusione delle attività di consulenza in campo architettonico inerenti la progettazione di edifici, la direzione dei lavori di costruzione, la pianificazione urbanistica e l'architettura del paesaggio;

f) centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma: i centri che svolgono attività di ricerca e sviluppo sperimentale rivolti al settore industriale, con codice 73.10 secondo la classificazione ATECO 2002;

g) associazioni temporanee di imprese industriali (ATI): le aggregazioni temporanee e occasionali tra imprese per la realizzazione di un programma di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, rappresentate da una delle imprese associate munita di mandato collettivo speciale con rappresentanza. Per la determinazione delle dimensioni si fa riferimento al soggetto con dimensioni maggiori, ai sensi delle lettere h) e i);

h) piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres.;

i) grandi imprese: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;

j) ente di ricerca: un soggetto, quale un'università o un istituto di ricerca, pubblico o privato, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca e di sviluppo definite alle lettere a) e b) e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su tale soggetto, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non devono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

k) soggetti altamente qualificati: le università e i centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero i laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'art. 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, o consorzi composti dai soggetti citati;

l) commessa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: il contratto con cui una PMI industriale incarica, a fronte del pagamento di un corrispettivo, un soggetto altamente qualificato di cui alla lettera k) di realizzare con l'impiego delle proprie conoscenze un progetto di ricerca industriale o un'attività di sviluppo sperimentale, come definite alle lettere a) e b);

m) progetto congiunto: il progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale o innovazione svolto in collaborazione da almeno due imprese ed oggetto di altrettante domande, distinte e presentate contestualmente, che illustrano le parti del programma realizzate da ciascuna impresa ed i relativi costi rapportati al costo totale dell'iniziativa nel suo complesso;

n) studio di fattibilità: lo studio preliminare alla realizzazione della ricerca volto a valutare l'esistenza delle condizioni favorevoli alla realizzazione del progetto, le opportunità di collaborazione con partner nazionali od esteri, gli eventuali sbocchi industriali; non sono comprese le indagini di mercato;

o) Comitato: il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, l'organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico deputato ad esprimere pareri in ordine agli interventi di sostegno al comparto industriale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 4

Settori esclusi

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi a sostegno di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori disciplinati dal trattato CE, compresi quelli soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato, contemplati all'art. 3, comma 1, lettere e) ed f), ad eccezione degli aiuti a sostegno di ricerca, sviluppo ed innovazione nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, disciplinati in forma specifica dal regolamento CE n. 1107/70.

Art. 5.

Divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi «*de minimis*», ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 6.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 13 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione comunica al soggetto richiedente il contributo:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) la struttura competente, i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria;
- c) i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;
- d) l'ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o trarne copia.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda nel sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale.

Art. 7.

Istruttoria

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000 il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio.

3. L'Amministrazione, prima della formale adozione del provvedimento negativo, dovuto ad insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Art. 8.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo, comprensivo degli interessi legali.

Capo II

LABORATORI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE

Art. 9.

Laboratori riconosciuti dalla Regione

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della legge, la Regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni od enti, di seguito tutti indicati con il termine «laboratori», purché abbiano i seguenti requisiti:

a) il laboratorio è effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno tre anni;

b) il laboratorio dispone di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda ovvero di una struttura adeguata alla sua attività;

c) il laboratorio si avvale di personale di ricerca, dipendente o con rapporto di collaborazione, per un impegno corrispondente ad almeno due unità lavorative annue (ULA);

d) il laboratorio possiede un'alta qualificazione in base alla valutazione dei seguenti elementi:

- 1) qualificazione tecnico-scientifica del personale;
- 2) organizzazione e dotazione di attrezzature;
- 3) specializzazione per la quale si richiede il riconoscimento;
- 4) brevetti ottenuti ed eventuali applicazioni industriali degli stessi;

5) esperienze di commesse di ricerca svolte per imprese o altre ricerche svolte;

6) collaborazioni con altri enti di ricerca;

7) pubblicazioni;

8) quantità e qualità dell'attività svolta, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.

2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto dell'assessore regionale delle attività produttive, previa deliberazione della giunta regionale.

3. La domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del direttore centrale attività produttive, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione e reperibile nel sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle note illustrative di redazione, è presentata alla direzione centrale attività produttive corredata degli allegati previsti e di idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di ogni altro elemento utile per valutare l'attività svolta.

4. Il riconoscimento ha durata limitata ad anni 3. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento *ex novo*.

5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.

6. Danno luogo a revoca del riconoscimento:

- a) aver presentato richiesta in tal senso;

b) aver cessato di essere operativi per inattività, fallimento, scioglimento, liquidazione o altro o aver trasferito la sede al di fuori del territorio regionale;

c) non aver svolto per dodici mesi consecutivi l'attività di ricerca che ha dato luogo al riconoscimento;

d) ogni circostanza che faccia ritenere che il laboratorio non presenta più i requisiti per mantenere il riconoscimento.

Capo III

CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RICERCA APPLICATA SVILUPPO SPERIMENTALE, INNOVAZIONE

Art. 10.

Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c) della legge, sono finanziabili i progetti di ricerca industriale e di attività di sviluppo sperimentale, in seguito denominati rispettivamente «progetti di ricerca» e «progetti di sviluppo», finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al miglioramento significativo di prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. I progetti di ricerca e i progetti di sviluppo possono prevedere l'impianto o l'ampliamento di laboratori e centri di ricerca.

2. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) della legge, sono finanziabili i progetti congiunti finalizzati all'innovazione dei processi e dell'organizzazione dell'impresa nelle attività di servizio, in seguito denominati rispettivamente «progetti di innovazione dei processi» e «progetti di innovazione dell'organizzazione».

3. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge, è finanziabile l'affidamento di commesse di ricerca industriale e attività di sviluppo sperimentale, in seguito denominate rispettivamente «commesse di ricerca» e «commesse di sviluppo», da parte di PMI, a soggetti altamente qualificati.

4. I progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione sono finanziabili nel rispetto delle seguenti condizioni cumulative:

a) l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;

b) l'innovazione va formulata nel quadro di un progetto, dotato di un responsabile identificato e qualificato e con costi identificati;

c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;

d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione comporta una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore nella Comunità. Il requisito della novità è documentato dall'impresa nella domanda sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, messa a confronto con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore. Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato;

e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un chiaro grado di rischio. Tale rischio è documentato dall'impresa nella domanda sulla base dei seguenti criteri: i costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, il tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, i guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso. Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato.

5. Le iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3 devono riferirsi ai settori industriali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) ed alle attività svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa istante.

Art. 11.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di ricerca e di sviluppo i soggetti di seguito elencati:

- a) imprese industriali;
- b) consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese industriali;
- c) ATI;
- d) centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma;
- e) consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, purché la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali sia superiore al 50 per cento.

2. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti congiunti di innovazione dei processi e dell'organizzazione:

- a) i soggetti di cui al comma 1, con dimensioni di PMI, quando collaborano con altre PMI o, alle condizioni di cui alla lettera b), quando collaborano con grandi imprese;
- b) i soggetti di cui al comma 1, con dimensioni di grande impresa, solo se collaborano con i soggetti di cui al comma 1 con dimensioni di PMI i quali sostengono almeno il 30 per cento dei costi ammissibili.

3. Sono beneficiarie dei contributi per la realizzazione di commesse di ricerca e di sviluppo le sole PMI industriali, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, nonché i consorzi fra PMI industriali ed altri soggetti pubblici e privati, purché la partecipazione finanziaria delle PMI industriali sia superiore al 50 per cento e il consorzio rientri nei parametri dimensionali di PMI.

4. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà. A tal fine nel modello di domanda di contributo di cui all'art. 17 è contenuta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal comma 6, lettera b).

5. In conformità all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono beneficiare dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, compreso ciascun componente di consorzi e associazioni, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- c) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO 2002 indicati all'art. 3, comma 1, lettere e) ed f), come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo.

Art. 12.

Spese ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) personale e prestazioni interne: rientrano tra le spese del personale i costi sostenuti per i ricercatori e per la manodopera di supporto all'attività di ricerca, come di seguito dettagliati:

1) costo dei ricercatori e del responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale. Detto personale deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, gli amministratori o i soci dipendenti o con contratto di collaborazione, il titolare di impresa individuale. Il costo del personale viene calcolato con le modalità di cui all'art. 24. Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno alla società, non avente nessun tipo di partecipazione o legame nell'impresa con la quale collabora come responsabile del progetto: in tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi;

2) costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca, nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria;

b) strumentazione e attrezzature: per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di processi sono ammissibili i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica; per la realizzazione di progetti di innovazione dell'organizzazione sono ammissibili solo i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica, legati all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Detti costi sono ammessi nella misura e per il periodo in cui gli strumenti e le attrezzature sono utilizzati per il progetto, rapportata al loro ciclo di vita. Sono pertanto ammessi solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo dei beni nell'arco di durata del progetto, calcolato su un periodo convenzionale complessivo di ammortamento di anni 3; il periodo di utilizzo decorre dalla prevista data di acquisto. I costi per l'acquisizione di strumenti e attrezzature possono essere sostenuti anche con contratto di leasing: in tal caso è ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. In caso di impianto o ampliamento di laboratorio sono ammessi i costi per attrezzature del laboratorio; gli strumenti e le attrezzature acquistati non possono essere utilizzati al di fuori del laboratorio;

c) prestazioni di terzi: costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista;

d) beni immateriali: costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

e) spese generali di ricerca: costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri. Tali spese sono ammesse in misura non superiore al 40% dei costi del personale di ricerca e sono rendicontate secondo le modalità disciplinate all'art. 28;

f) materiali: costi per l'acquisto di materiali di consumo specifico o di scambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi;

g) imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste.

2. Per la realizzazione delle commesse di ricerca e di sviluppo sono considerati ammissibili le seguenti spese:

a) corrispettivo per la realizzazione del progetto di ricerca o di sviluppo, determinato a prezzo di mercato, al netto di IVA, dovuto al commissionario che realizza il progetto; in assenza del prezzo di mercato il commissionario fornisce il servizio ad un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine ragionevole. Il costo deve risultare dal contratto stipulato tra le parti;

b) spese di trasferta del commissionario: ammesse esclusivamente se strettamente connesse al progetto realizzato e regolarmente fatturate.

3. Nella voce Recupero del modello di domanda approvato ai sensi dell'art. 17, comma 2, sono riportati con segno negativo i valori che l'impresa prevede di ricavare:

a) dall'eventuale alienazione a terzi, nel corso del progetto, di beni acquistati per la ricerca, tra cui attrezzature, materiali, beni immateriali, o di prototipi e prodotti sperimentali pertinenti alla ricerca stessa;

b) da un utilizzo degli stessi beni anche nell'attività ordinaria, a fini produttivi, o comunque da un utilizzo non esclusivo degli stessi per lo svolgimento del progetto.

4. Non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche. Il finanziamento indiretto non si configura quando:

a) nel caso di prestazione di servizi di ricerca, l'ente pubblico di ricerca fornisce il proprio servizio all'impresa a prezzo di mercato o a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine ragionevole;

b) nel caso di collaborazione alla realizzazione del progetto tra imprese ed enti pubblici di ricerca, si verifica in alternativa una delle seguenti condizioni:

1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;

2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'ente pubblico è titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati derivanti dall'attività che ha svolto direttamente;

3) l'ente pubblico di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che risultano dalle attività svolte dall'ente stesso nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti: in tal caso il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'ente pubblico è dedotto da tale compenso;

4) in base all'accordo contrattuale tra i partner, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai partner stessi in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

5. Il Comitato valuta la pertinenza e la congruità delle spese evincentiate e può prevedere importi a recupero pur se non preventivati dall'impresa.

Art. 13.

Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione non sono considerate ammissibili le spese relative a:

a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione;

b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;

c) formazione del personale;

d) beni immobili, impianti generali, opere edili;

e) beni e materiali usati;

f) scorte;

g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, le iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di contributo;

h) registrazione del brevetto;

i) certificazioni, tra cui qualità e ambiente, omologazioni, attestazioni;

j) ricerche di mercato;

k) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;

l) IVA e altre imposte e tasse;

m) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

n) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto di ricerca.

Art. 14.

Avvio dell'iniziativa

1. L'iniziativa deve avere inizio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda o di spedizione in caso di inoltro a mezzo raccomandata. Sono ammissibili le spese sostenute a partire da tale giorno.

2. Per avvio dell'iniziativa si intende:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale dipendente, l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;

b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;

c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura.

Art. 15.

Limiti di spesa e di contributo

1. Il limite massimo di contributo concedibile è di 3 milioni di euro.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ogni domanda varia in relazione alle dimensioni dell'impresa, come segue:

a) piccola impresa 20 mila euro;

b) media impresa 150 mila euro;

c) grande impresa 300 mila euro.

3. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti previsti al comma 2, il contributo viene revocato.

Art. 16.

Intensità dell'aiuto

1. L'aiuto viene concesso in conto capitale, nel limite dell'intensità massima di contributo specificata nei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Fatta salva l'eventuale elevazione dell'intensità del contributo ai sensi dei commi 3, 4 e 5, nei limiti massimi di cui al comma 6, l'intensità massima di aiuto applicabile alle spese ammissibili del progetto è pari a:

a) 50 per cento per i progetti di ricerca e le commesse di ricerca;

b) 25 per cento per i progetti di sviluppo e le commesse di sviluppo;

c) 15 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione.

3. Per i progetti di ricerca e di sviluppo e le commesse di ricerca e di sviluppo presentati da PMI l'intensità massima è elevata di:

- a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) 10 punti percentuali per le medie imprese.

4. Per i progetti di ricerca e di sviluppo l'intensità massima dei contributi è elevata di 15 punti percentuali se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. Per le grandi imprese l'incremento si applica unicamente se collaborano con almeno una PMI. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva;

b) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un ente di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di ricerca e sviluppo, e l'ente di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa ed un ente di ricerca le maggiorazioni non si applicano all'ente di ricerca. La collaborazione deve riguardare la realizzazione dell'intero progetto o di alcune fasi complete del progetto stesso e non limitarsi ad una singola prestazione concernente analisi, prove tecniche, consulenze o aspetti marginali del progetto. Alla domanda deve essere allegato il contratto di collaborazione con l'ente di ricerca; non sono ammesse lettere di intenti e di interessamento da parte degli enti di ricerca; è ammessa la presentazione di un contratto con condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo.

5. Per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione l'intensità massima di aiuto è elevata di:

- a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) 10 punti percentuali per le medie imprese.

6. L'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare i limiti di seguito indicati:

- a) 80 per cento per i progetti di ricerca e per le commesse di ricerca;
- b) 60 per cento per i progetti di sviluppo e per le commesse di sviluppo;
- c) 35 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione.

7. La valutazione del singolo progetto avviene in fase istruttoria, sentito il Comitato, secondo i criteri indicati nella scheda in allegato A, riferiti sia alle caratteristiche dell'impresa sia ai contenuti del progetto stesso. La scheda di valutazione è aggiornata con deliberazione della giunta regionale.

8. La valutazione di cui al comma 7 da origine ad un punteggio che colloca il progetto in uno dei tre livelli di valore previsti, ovvero alto, medio o basso. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo non sono ammessi.

9. In relazione alle risorse disponibili, annualmente sono determinate le misure del contributo attribuibili a ciascuno dei tre livelli di valore, espresse come percentuali delle intensità massime definite ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, entro il limite delle stesse.

Art. 17.

Presentazione della domanda

1. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale attività produttive entro due scadenze annuali, il 31 marzo ed il 30 settembre. Il termine che scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente; sono ammesse le domande pervenute successivamente purché inviate a mezzo raccomandata entro la scadenza del termine (fa fede il timbro postale) e pervenute entro i quindici giorni successivi a tale scadenza. Le domande presentate successivamente ai termini sopraindicati vengono esaminate nel semestre successivo.

2. La domanda è redatta esclusivamente utilizzando il modello approvato con decreto del direttore centrale attività produttive, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e reperibile nel sito Internet

della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle note illustrative di redazione. La domanda, corredata dalla documentazione indicata nelle note illustrative, viene inoltrata alla Direzione centrale attività produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del responsabile della ricerca e del legale rappresentante, sia in forma elettronica per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative.

3. La domanda descrive nel dettaglio le caratteristiche soggettive dell'impresa e del progetto che essa intende realizzare, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e le relative spese; comprende dichiarazioni sostitutive di atto notorio relativamente ai requisiti necessari per accedere al contributo.

4. Per le ATI la domanda inoltre contiene ratto costitutivo e la documentazione relativa al conferimento del mandato con rappresentanza all'impresa referente per i rapporti con la Regione, unitamente all'illustrazione del ruolo svolto da ciascun aderente.

5. Per le grandi imprese, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione, la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta dalle imprese.

6. Qualora la domanda sia inoltrata per via telematica con idonei strumenti atti a garantire paternità e integrità, ossia con firma digitale, non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.

7. L'istante che, in corso d'istruttoria, intendesse ritirare la domanda presentata, deve darne tempestiva comunicazione.

8. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

Art. 18.

Parere del comitato

1. Il Comitato si esprime sui parametri relativi al merito del progetto, valutandone il grado di innovazione ed originalità, in base ai criteri di cui all'allegato A.

2. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle fattispecie ricerca industriale, attività di sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione.

3. Il Comitato viene sentito in sede di analisi del rendiconto quando sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato, e comunque qualora le spese consuntivate siano inferiori del 20 per cento al costo programmato.

4. Il Comitato valuta inoltre l'idoneità delle imprese che ne fanno domanda ad ottenere il riconoscimento dalla Regione di laboratorio altamente qualificato.

Art. 19.

Criteri e modalità di concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000 entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

2. Ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal timbro apposto dalla struttura competente; nel caso di domande pervenute nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

3. A seguito dell'approvazione della graduatoria l'Amministrazione provvede a dare comunicazione alle imprese interessate dell'ammissione o non ammissione a finanziamento.

4. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio correlati ai patti di stabilità e crescita; in

caso di copertura finanziaria non sufficiente a finanziare tutte le iniziative ammesse, viene seguito l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

5. Qualora non tutti i progetti rientranti in un unico riparto trovino da subito copertura finanziaria e qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili risorse all'interno del riparto considerato, derivanti da revocche o rinunce ai contributi concessi, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria.

6. Le domande ammesse che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria vengono archiviate.

Art. 20.

Erogazione in via anticipata

1. Limitatamente ai progetti a cui è stato attribuito valore alto, i contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di:

a) apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000, redatta secondo il fac-simile disponibile nel sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa.

2. Sull'importo dell'anticipo sono operate le eventuali trattenute previste dalle normative fiscali vigenti, salva la dimostrazione, resa dal soggetto beneficiario tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, della sussistenza di un particolare regime di esenzione.

Art. 21.

Variazioni al progetto

1. Eventuali variazioni sostanziali al progetto, tra cui la modifica delle date di avvio e conclusione o della sede della ricerca, possono essere autorizzate solo a seguito di richiesta scritta adeguatamente motivata; le richieste di proroga devono essere inoltrate prima della scadenza dei termini previsti. Le suddette variazioni si intendono accettate se l'Amministrazione non formula obiezioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Eventuali variazioni non sostanziali, intervenute durante lo svolgimento dell'iniziativa o successivamente fino all'esaurimento degli obblighi esistenti in capo al beneficiario in relazione al contributo ottenuto, inerenti le caratteristiche soggettive dell'impresa, tra le quali ragione sociale, forma giuridica, fusioni o incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda, oppure le risorse impiegate nel progetto, come i ricercatori o l'acquisto di specifiche attrezzature, devono essere comunicate alla Direzione centrale attività produttive entro trenta giorni dal loro verificarsi.

3. In difetto della comunicazione nei termini previsti l'Amministrazione revoca il contributo concesso, sentito il Comitato, qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo.

4. Nel caso dei progetti congiunti di cui all'art. 10, comma 2, non è in ogni caso ammissibile la variazione che comporti la riduzione della partecipazione delle PMI sotto il 30 per cento della spesa complessiva ammissibile.

5. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

Art. 22.

Rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di sei mesi dalla conclusione del progetto, salvo proroga per gravi comprovati motivi; qualora sia stato richiesto l'anticipo, il termine di rendicontazione viene ridotto ad 1 mese dalla conclusione del progetto. Nel decreto di concessione, che viene trasmesso al beneficiario, è indicata la data di scadenza di tale termine in relazione alla data di conclusione del progetto comunicata dall'impresa, tenuto conto di eventuali richieste di proroga.

2. La rendicontazione evidenzia gli esiti dell'iniziativa e tutti gli oneri, al netto di imposte, sostenuti per la sua realizzazione nell'arco temporale stabilito. Per i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione, la rendicontazione si compone dei seguenti documenti:

a) relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute. Per le grandi imprese, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione, la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta dalle imprese;

b) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attività, ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, e per categoria di costo;

c) elenchi e diari di attività relativi al personale;

d) elenchi, documenti giustificativi di spesa e documenti attestanti l'effettivo pagamento, in originale o in copia, secondo quanto precisato all'art. 40;

e) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti i costi del personale utilizzato per il progetto e dei beni e servizi acquisiti, gli eventuali ricavi e recuperi, nonché il corretto annullamento delle relative fatture;

f) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.

3. Per i progetti presentati da ATI, i documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), vengono prodotti per ogni aderente all'ATI stessa, ma integrati in un unico documento di rendicontazione.

4. La rendicontazione viene redatta utilizzando i modelli approvati con decreto del direttore centrale attività produttive, reperibile nel sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale. I modelli vanno inoltrati alla Direzione centrale attività produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del responsabile della ricerca e del legale rappresentante, sia in forma elettronica per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative. Possono essere allegati altri documenti tecnici che l'impresa ritiene utili ai fini di dimostrare la qualità del lavoro svolto e dei risultati conseguiti.

5. Per le commesse di ricerca e di sviluppo, la rendicontazione si compone dei seguenti documenti:

a) relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta, redatta dal soggetto che ha svolto la commessa, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;

b) titolo di spesa, in copia, indicante l'oggetto dell'attività svolta, il periodo di svolgimento e il dettaglio delle spese sostenute;

c) relazione dell'impresa committente che evidenzia gli effetti diretti ed indiretti che il progetto di ricerca o l'attività di sviluppo sperimentale ha comportato per la crescita e la competitività dell'impresa;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i costi della prestazione ottenuta ed il corretto annullamento della relativa fattura;

e) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.

6. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato

indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Art. 23.

Certificazione

1. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

2. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali e di effettuare gli opportuni controlli.

Art. 24.

Costi del personale di ricerca

1. Le spese per le prestazioni del personale di ricerca, di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), punto 1), sono rendicontate con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con cui il legale rappresentante attesta il costo complessivo sostenuto per il responsabile della ricerca e per i ricercatori, calcolato mediante applicazione al numero complessivo di ore da essi dedicate al progetto, delle tariffe orarie forfettarie indicate nella nota illustrativa facente parte integrante del modulo di domanda e suddivise come segue:

a) responsabile della ricerca inquadrato come dirigente, quadro, impiegato;

b) ricercatori.

2. Nel caso il responsabile della ricerca sia un soggetto esterno alla società, il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi ed è comprovato da apposita documentazione, ovvero ricevuta, parcella, fattura o altro documento equipollente.

3. L'impresa tiene un diario nel quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore ordinarie e straordinarie dedicate al progetto dal responsabile stesso e da ciascuno dei ricercatori.

4. Possono essere imputate solo le ore effettivamente e direttamente dedicate al programma, con esclusione dell'attività di gestione ordinaria, commerciale e amministrativa, e comunque per un ammontare annuo massimo di 2000 ore/uomo.

Art. 25.

Prestazioni interne

1. Le spese per le prestazioni interne, di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), punto 2), sono rendicontate con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale il legale rappresentante attesta il costo complessivo sostenuto per la manodopera direttamente impiegata per il progetto di ricerca calcolato mediante applicazione, al numero complessivo di ore ordinarie e straordinarie da essa dedicate al progetto, della tariffa oraria forfettaria di cui alla nota illustrativa.

2. L'impresa tiene un diario nel quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore ordinarie e straordinarie dedicate al progetto da ogni singolo addetto.

3. Possono essere imputate solo le ore effettivamente e direttamente dedicate al programma, con esclusione dell'attività di gestione ordinaria, commerciale e amministrativa, e comunque per un ammontare annuo massimo di 2000 ore/uomo.

Art. 26.

Strumenti e attrezzature

1. Il costo di strumenti e attrezzature, di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), è determinato in base alle fatture, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. Il costo di cui al comma 1 è riconosciuto limitatamente alle quote di ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo del bene nell'arco di durata del progetto, a decorrere dalla data di acquisto, rapportato ad un periodo complessivo di ammortamento fissato in tre anni.

3. Nell'ipotesi in cui i costi di cui al comma 1 siano sostenuti con contratto di leasing, si tiene conto della quota capitale dei canoni pagati, rapportata al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

4. In caso di impianto o ampliamento di laboratorio sono ammessi i costi complessivamente sostenuti per le attrezzature di laboratorio nel periodo della ricerca.

Art. 27.

Prestazioni di terzi

1. Il costo delle prestazioni di terzi, di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), è determinato in base alla fattura o parcella al netto dell'IVA.

2. L'Amministrazione si riserva di valutare la congruità e la pertinenza al progetto dei costi rendicontati ai sensi del comma 1, sentito il parere del Comitato.

3. Il corrispettivo dovuto per la realizzazione di commesse di ricerca e di sviluppo, di cui all'art. 12, comma 2, è equiparato ad una prestazione di terzi, di cui al comma 1.

Art. 28.

Spese generali

1. Le spese generali di cui all'art. 12, comma 1, lettera e), sono rendicontate, a scelta dell'impresa, secondo una delle seguenti modalità:

a) rendicontazione forfettaria di un importo non superiore al 20% dei costi del personale di ricerca dedicato al progetto;

b) in alternativa, rendicontazione voce per voce delle singole spese generali, per un importo non superiore al 40% dei costi del personale di ricerca dedicato al progetto, con l'ausilio di un esperto contabile indipendente; la spesa relativa all'attività di rendicontazione svolta dall'esperto contabile indipendente può essere riconosciuta ammissibile a titolo di «*de minimis*» a favore dell'impresa beneficiaria, nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 29.

Materiali

1. Il costo di acquisto dei materiali, di cui all'art. 12, comma 1, lettera f), è determinato in base alle fatture, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. In caso di utilizzo di materiali presenti in magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. L'impresa deve produrre la lista dei prelievi effettuati per il progetto, in cui siano evidenziati unità di misura, costo unitario e costo complessivo; l'Amministrazione ha facoltà di richiedere il dettaglio della documentazione comprovante i prelievi.

Art. 30.

Recuperi

1. Nell'ipotesi di recupero derivante dall'alienazione a terzi di beni materiali o immateriali acquistati per la realizzazione del programma, la quantificazione del recupero viene rilevata dalla fattura di vendita.

2. Nell'ipotesi di parziale o completo utilizzo del prototipo nell'attività ordinaria dell'impresa, il recupero viene calcolato percentualmente sul suo valore o sul valore complessivo dei suoi componenti.

Capo IV**CONTRIBUTI PER STUDI DI FATTIBILITÀ****Art. 31.****Iniziative finanziabili**

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera d) della legge, sono finanziabili le iniziative relative alla predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive industriali regionali.

Art. 32.**Soggetti beneficiari e requisiti**

1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 31, i soggetti di seguito elencati:

- a) imprese industriali;
- b) consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese industriali;
- c) associazioni temporanee di imprese industriali;
- d) centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma;
- e) consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, purché la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali sia superiore al 50 per cento.

2. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà. A tal fine nel modello di domanda di contributo di cui all'art. 37 è contenuta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal comma 4, lettera b).

3. In conformità all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) i soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I soggetti di cui al comma 1, compreso ciascun componente di consorzi e associazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- c) avere sede o almeno una unità operativa attiva nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda di contributo presso la quale si intende realizzare il progetto di ricerca o di sviluppo sperimentale, con attività codificata dai codici ATECO 2002 indicati all'art. 3, comma 1, lettere e) ed f), come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo.

Art. 33.**Spese ammissibili**

1. Fermo restando quanto dettato dall'art. 34, sono ammissibili le spese, al netto di IVA, per i servizi ottenuti da fonti esterne a prezzo di mercato, per la predisposizione degli studi e dei progetti di cui all'art. 31.

2. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni e i costi interni.

3. Le domande sono sottoposte alla valutazione del comitato che si esprime sulla pertinenza e la congruità delle spese preventivate.

Art. 34.**Avvio dell'iniziativa**

1. L'iniziativa deve avere inizio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda o di spedizione in caso di inoltramento a mezzo raccomandata. Sono ammissibili le spese sostenute a partire da tale giorno.

Art. 35.**Limiti di spesa e di contributo**

1. I limiti di spesa ammissibile sono i seguenti:

- a) limite minimo 5 mila euro;
- b) limite massimo 75 mila euro.

2. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore a 5 mila euro il contributo viene revocato.

Art. 36.**Intensità dell'aiuto**

1. L'intensità del contributo in conto capitale concessa per le iniziative di cui all'art. 31 non può superare i seguenti limiti:

- a) 50 per cento delle spese ammissibili per le PMI;
- b) 40 per cento delle spese ammissibili per le grandi imprese.

Art. 37.**Presentazione della domanda**

1. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla direzione centrale attività produttive.

2. La domanda illustra l'oggetto della consulenza affidata e le relative finalità; fornisce una presentazione delle caratteristiche professionali del consulente; comprende le dichiarazioni sostitutive di atto notorio relativamente ai requisiti necessari per accedere al contributo; la domanda contiene una relazione in cui il consulente espone le modalità di svolgimento dello studio ed il relativo costo preventivato.

3. La domanda è redatta esclusivamente secondo il modello approvato con decreto del direttore centrale attività produttive, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e reperibile nel sito Internet del-la Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle note illustrative di redazione. La domanda, corredata dalla documentazione indicata nelle note illustrative, viene inoltrata alla direzione centrale attività produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del responsabile della ricerca e del legale rappresentante, sia in forma elettronica per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative.

4. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

Art. 38.**Criteri e modalità di concessione dei contributi**

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge regionale n. 7/2000.

2. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita.

3. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria vengono archiviate.

Art. 39.

Rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano alla direzione centrale attività produttive, entro il termine massimo di tre mesi dalla concessione del contributo, salvo proroga per gravi comprovati motivi, la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dei contenuti dello studio o del progetto realizzato;

b) titolo di spesa, in copia, prodotto nel rispetto dei requisiti di regolarità di cui all'art. 36;

c) copia della domanda di contributo e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, entro la data di scadenza del relativo bando, agli uffici statali o comunitari competenti.

2. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. La rendicontazione viene redatta utilizzando i modelli approvati con decreto del direttore centrale attività produttive, reperibile sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle istruzioni di compilazione. I modelli vanno inoltrati alla direzione centrale attività produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del responsabile della ricerca e del legale rappresentante, sia in forma elettronica per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative.

Capo V

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 40.

Regolarità formale della documentazione di spesa e di pagamento

1. Le spese sostenute sono attestate con i relativi documenti giustificativi della spesa, quali fatture, scontrini, parcelle e documenti equipollenti, recanti il costo sostenuto e tutti gli elementi necessari a ricondurlo all'attività del progetto. Nel caso in cui tali documenti ricomprendano forniture più ampie, sono debitamente evidenziati i costi strettamente pertinenti addebitabili al progetto.

2. I documenti giustificativi ammissibili:

a) recano data di emissione compresa nel periodo di svolgimento della ricerca;

b) riportano sull'originale del documento l'apposita dicitura di annullamento, indicata nell'allegato delle istruzioni, di cui all'art. 39, comma 3, volta ad evitare che il titolo venga utilizzato per l'ottenimento di altri contributi;

c) riportano, nel caso di acquisto di beni, l'indicazione della consegna presso la sede dove si è svolta la ricerca; se tale indicazione non è presente, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

3. Tutti i titoli di spesa sono allegati in copia non autenticata ed elencati in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che attesta la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, nonché la pertinenza delle spese documentate al progetto di ricerca. L'amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

4. In caso di titoli di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione del loro contenuto.

5. Il pagamento dei titoli di spesa è comprovato con quietanza per l'importo complessivo del titolo, attraverso una delle seguenti alternative:

a) dicitura «pagato» con firma, data e timbro della ragione sociale del fornitore apposti sull'originale del titolo;

b) dichiarazione liberatoria specifica del fornitore, in originale o inviata dal fornitore all'impresa via fax;

c) copia della conferma dell'istituto bancario di ricevuto ordine di bonifico o di avvenuto bonifico;

d) copia dell'estratto conto.

6. Nel caso di pagamento cumulativo di più titoli di spesa, la documentazione comprovante il pagamento è accompagnata dal dettaglio dei titoli pagati.

7. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;

b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, rilevabile dai comunicati giornalieri del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e reperibile anche nel sito dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 41.

Modalità di determinazione del contributo da liquidare

1. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora i costi rendicontati e ritenuti ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

2. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora i costi rendicontati ed ammessi siano inferiori a quelli originariamente ammessi o qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'art. 16, comma 4.

3. Con riferimento alle iniziative di cui al capo III, sono ammesse rimodulazioni e compensazioni di importo fra le diverse tipologie di costo, purché sorrette da adeguata motivazione e all'interno della stessa categoria di attività, ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione.

Art. 42.

Liquidazione del contributo

1. Il contributo spettante, calcolato sulla base delle spese contuttivate e approvate, detratto l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'art. 20, viene liquidato entro nove mesi dalla presentazione del rendiconto al beneficiario istante o al soggetto subentrato attraverso l'acquisto dello stabilimento dell'impresa o del ramo d'azienda relativi all'iniziativa agevolata, previa istanza e valutazione da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).

2. Sull'importo del contributo sono operate le eventuali ritenute previste dalle normative fiscali vigenti.

Art. 43.

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:

a) qualora l'amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;

b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;

c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

Art. 44.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede oppure imputabili all'amministrazione.

2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure qualora:

a) non sia rispettato il termine di presentazione del rendiconto o il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione del rendiconto stesso, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 6, e dell'art. 39;

b) vi sia grave difetto, nella documentazione a consuntivo, dei requisiti di regolarità formale di cui all'art. 40;

c) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'art. 15, comma 2 o inferiore al limite di cui all'art. 35, comma 2;

d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese;

e) nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;

f) sia accertata, sentito il parere del comitato secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, e non sia stata autorizzata, secondo quanto previsto dall'art. 21, la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;

g) non sia rispettato l'obbligo posto a carico del beneficiario ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera a);

h) siano scaduti i termini della sospensione eventualmente disposta e sia accertato il consolidamento delle situazioni all'origine della stessa, come in seguito a sentenza di primo grado attestante la falsità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 46, comma 1, lettere b) e d) comporta la riduzione del contributo nella misura del 30 per cento.

4. Il mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 46, comma 1, lettera c) comporta la riduzione del contributo nella misura del 30 per cento qualora la riduzione del livello occupazionale sia pari o superiore al 30 per cento.

5. L'amministrazione comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 45.

Sospensione dei termini per la conclusione del procedimento

1. Il termine per la concessione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

2. Il termine per la liquidazione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

3. I termini per la concessione e la liquidazione del contributo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000.

4. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione e liquidazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.

5. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 46.

Obblighi del beneficiario

1. Con riferimento alle iniziative di cui al capo III, il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei due anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo:

a) mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;

b) mantenimento dell'incremento occupazionale preventivato nella domanda di contributo e riconosciuto con l'attribuzione di un punteggio premiale in sede istruttoria, salvo casi motivati e documentati per ragioni non imputabili all'impresa stessa;

c) per le imprese aventi un numero pari o superiore a 250 addetti, mantenimento del livello occupazionale come dichiarato nell'istanza di contributo per tutto il periodo di svolgimento della ricerca e nei due anni successivi, salvo casi motivati e documentati per ragioni non imputabili all'impresa stessa;

d) sfruttamento dei risultati ottenuti dal progetto contribuito anche nel territorio regionale, fermo restando il diritto dell'impresa di sfruttare tali risultati in altri Stati.

2. Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla scadenza di ogni annualità riferita alla data di conclusione del progetto.

3. Il beneficiario è tenuto inoltre a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e gli altri obblighi specifici previsti dal presente regolamento.

Art. 47.

Ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento l'amministrazione può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi, solo richiesti o già concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Capo VI

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Art. 48.

Programmazione comunitaria

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi per regimi di aiuto per ricerca, sviluppo ed innovazione a favore delle imprese industriali nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa al fondo europeo di sviluppo regionale.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, di carattere puramente formale e amministrativo e che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune.

3. In caso di modifiche diverse da quelle previste dal comma 2 il bando è soggetto a procedura di notifica, fatta salva l'applicabilità di pertinenti regimi di esenzione o «de minimis».

Capo VII**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 49.****Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 50**Rinvio dinamico**

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 51.**Norme transitorie e finali**

1. La normativa previgente continua ad applicarsi ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento nonché alle domande presentate fino alla prima scadenza semestrale di cui all'art. 17, comma 1, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 52.**Abrogazioni**

1. Sono abrogati i regolamenti emanati con decreto del Presidente della giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres. (regolamento di attuazione del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni) e con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2003, n. 152/Pres. (regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'affidamento di studi di fattibilità e predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47).

Art. 53.**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

07R0667

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 22.

Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 31 ottobre 2007)

(Omissis)

07R0754

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2007, n. 23.

Costituzione e funzionamento della consulta di garanzia statutaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 176 del 5 dicembre 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Costituzione e composizione**

1. La consulta di garanzia statutaria, di seguito denominata «Consulta», è un organo autonomo e indipendente della Regione Emilia-Romagna, composto secondo le modalità previste dall'art. 69 dello statuto.

2. Possono essere nominati componenti della consulta:

- a) magistrati e magistrato in quiescenza o fuori ruolo;
- b) docenti universitari in materie giuridico-amministrative;
- c) avvocati e avvocate iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni;
- d) figure professionali che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo.

Art. 2.**Compiti e funzioni**

1. La consulta svolge le seguenti funzioni:

- a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi;
- b) dichiara le modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi secondo le norme dello Statuto regionale;
- c) esprime pareri di conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, nei casi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale;
- d) adotta i provvedimenti di propria competenza ed esprime i pareri previsti dallo statuto e dalla presente legge in materia di iniziativa popolare e di referendum.

2. A richiesta di almeno un quinto dei consiglieri regionali o dei componenti del consiglio delle autonomie locali, oppure su richiesta della giunta regionale, la consulta esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo statuto regionale, anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione.

3. I pareri della consulta sono trasmessi al Presidente della Giunta e al presidente dell'assemblea legislativa per le determinazioni di rispettiva competenza e non determinano alcun obbligo, salvo gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, se non quello di motivare il dissenso rispetto al parere espresso.

Art. 3.**Elezioni**

1. La consulta è nominata dall'assemblea legislativa nel corso di ogni legislatura, non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dalla data d'insediamento.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il presidente del consiglio delle autonomie locali iscrive all'ordine del giorno l'elezione dei componenti la consulta.

3. I componenti della consulta restano in carica per un solo mandato e sono eletti, a voto segreto, con votazione separata.

Art. 4.
Presidente

1. La consulta elegge il presidente con le modalità di cui all'art. 33, comma 4, dello statuto regionale.

2. Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso presidente eletto ai presidenti dell'assemblea legislativa, della giunta regionale e del consiglio delle autonomie locali.

3. Il Presidente, subito dopo il suo insediamento nella carica, designa fra i componenti della consulta quello destinato a sostituirlo in caso di impedimento.

Art. 5.
Sostituzione, prorogatio, incompatibilità

1. Qualora, per qualunque motivo, un componente della consulta cessi dal proprio incarico prima della scadenza indicata dall'art. 3, il presidente della consulta lo comunica immediatamente al presidente dell'organo che lo ha eletto, affinché provveda nei sessanta giorni successivi alla nuova nomina.

2. Le funzioni della consulta cessano all'atto dell'insediamento della nuova consulta.

3. Ai componenti la consulta si applicano le stesse norme d'incompatibilità previste per l'elezione a consigliere regionale.

Art. 6.
Gettoni di presenza e rimborsi

1. Al presidente e ai componenti della consulta è attribuito un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'assemblea legislativa, su proposta dell'ufficio di presidenza.

2. Ai componenti della consulta che non risiedono nel luogo di riunione della consulta è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti della consulta che su incarico della consulta si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 7.
Autonomia organizzativa e regolamentare

1. La consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare. La disciplina per l'esercizio delle sue funzioni è approvata con regolamento a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Ogni anno, prima della predisposizione del bilancio dell'assemblea legislativa, la consulta definisce con l'ufficio di presidenza il fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie per il proprio funzionamento.

Art. 8.
Funzionamento e poteri istruttori

1. I componenti della consulta hanno l'obbligo di intervenire alle sedute quando non siano legittimamente impediti.

2. La consulta funziona con l'intervento di almeno tre componenti.

3. Qualora non fosse possibile il funzionamento della consulta, il presidente ne dà immediata comunicazione ai presidenti dell'assemblea legislativa e del consiglio delle autonomie locali, affinché procedano agli adempimenti di cui all'art. 3.

4. Le decisioni della consulta sono deliberate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voto prevale quello del presidente.

5. Alla consulta sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti dallo Statuto, dal regolamento dell'assemblea legislativa e dalla legislazione regionale vigente, alle commissioni assembleari d'inchiesta.

Art. 9.
Parere di conformità allo statuto

1. Il parere di conformità allo statuto dei progetti di legge e dei regolamenti può essere richiesto alla consulta, tramite il presidente dell'assemblea legislativa, dai singoli gruppi consiliari o da un quinto dei consiglieri regionali.

2. La richiesta di parere può essere presentata solo dopo l'approvazione finale in aula dell'intero provvedimento, ed entro ventiquattro ore, prima della sua promulgazione. L'istanza sospende la procedura legislativa di cui all'art. 52, comma 1, dello statuto e deve essere formulata in modo da indicare:

a) le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si ritengono contrarie alle norme statutarie;

b) le disposizioni dello statuto che si ritengono violate;

c) i motivi della richiesta di parere.

3. La consulta si dovrà esprimere entro quindici giorni dalla richiesta e dovrà trasmettere il proprio parere al presidente dell'assemblea che lo comunica immediatamente a tutti i consiglieri regionali. Se il parere della consulta accoglie in tutto o in parte i rilievi formulati, il presidente dispone anche per l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea dell'oggetto su cui è stato richiesto il parere. Diversamente, il presidente procede direttamente secondo le modalità di cui al comma 5.

4. L'assemblea, presa visione del parere, può decidere di non recepire o di recepire, in tutto o in parte, il parere della consulta, apportando le eventuali modifiche al testo del provvedimento oggetto di rilievi, motivando nel primo caso la propria decisione con apposito ordine del giorno.

5. Il testo del provvedimento finale, sottoposto al parere della consulta, sia che venga modificato, sia che non venga modificato dall'aula, entra in vigore secondo le disposizioni di cui all'art. 55 dello statuto.

Art. 10.
Decisioni della consulta

1. Quando è chiamata ad esprimere parere di conformità ai sensi dell'art. 9, la consulta può:

a) dichiarare la non conformità allo statuto delle disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;

b) dichiarare la non conformità allo statuto solo di alcune disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;

c) indicare le eventuali modifiche necessarie per rimuovere le cause d'incompatibilità con lo statuto.

2. La consulta trasmette le decisioni di cui al comma 1, per le determinazioni di rispettiva competenza, ai presidenti dell'assemblea legislativa e della giunta regionale.

Art. 11.
Pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum

1. La consulta è chiamata ad esprimere pareri in materia d'iniziativa legislativa popolare e di referendum, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto.

2. In materia di iniziativa legislativa popolare, la consulta verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, dello statuto.

3. In materia di referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 20, comma 4 e 6, dello statuto, la consulta è chiamata:

a) a esprimere il giudizio di ammissibilità del quesito referendario secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale;

b) a verificare la rispondenza al quesito referendario dei provvedimenti di modifica successivi alla presentazione della richiesta di referendum, rendendo superfluo l'espletamento del referendum;

c) a dare atto della parzialità dell'intervento modificativo e a riformulare i quesiti referendari.

4. In materia di *referendum* consultivo, la consulta è chiamata ad esprimersi sull'ammissibilità del quesito, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello statuto, secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale.

5. La consulta, esperite le procedure di rito per la sottoscrizione dei *referendum* consultivi e abrogativi, verifica la correttezza e il numero delle firme raccolte e determina i tempi di indizione degli stessi *referendum*.

Art. 12.

Conflitti di competenza

1. Il parere sui conflitti di competenza è richiesto direttamente alla consulta, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera d), dello statuto, e può essere proposto dall'assemblea legislativa, dal consiglio delle autonomie locali e dalla giunta regionale.

2. Per l'assemblea legislativa e il consiglio delle autonomie locali la richiesta di parere è avanzata dal presidente, qualora ne facciano richiesta rispettivamente almeno un quinto dei consiglieri regionali o un quinto dei componenti il consiglio.

3. Per la giunta regionale la richiesta di parere è avanzata dal presidente, previa deliberazione della giunta stessa.

Art. 13.

Oggetto della richiesta

1. La richiesta di parere può avere ad oggetto atti o comportamenti adottati da uno degli organi previsti dallo statuto, che il richiedente ritenga lesivo delle proprie attribuzioni, così come definite dallo statuto.

2. L'assemblea legislativa ed il consiglio delle autonomie locali possono avanzare richiesta di parere avverso la giunta regionale anche per gli atti compiuti da un singolo assessore.

3. La richiesta di parere deve contenere:

a) l'indicazione dell'atto o del comportamento contestato;

b) le norme dello statuto che disciplinano l'attribuzione che si assume violata;

c) i motivi del ricorso;

d) l'indicazione di qualunque norma di legge o di regolamento regionale o statale inerente all'attribuzione statutaria contestata;

e) l'indicazione di qualunque atto o comportamento - diverso da quello indicato alla lettera a) - tramite il quale i soggetti in conflitto abbiano precedentemente esercitato l'attribuzione contestata.

Art. 14.

Procedimento

1. La richiesta di parere è trasmessa immediatamente e contestualmente da parte del richiedente, sia al presidente della consulta, sia all'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato.

2. Nei trenta giorni successivi l'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato, trasmette al presidente della consulta e al richiedente le proprie osservazioni in merito ai contenuti del ricorso.

3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, la consulta convoca innanzi a sé i soggetti in conflitto, al fine di ottenere ulteriori elementi di giudizio.

4. La decisione sulla richiesta di parere è adottata dalla consulta entro trenta giorni dall'audizione dei soggetti in conflitto e trasmessa alle parti interessate.

Art. 15.

Competenze in materia di sfiducia e prorogatio

1. Nei casi di scioglimento anticipato dell'assemblea legislativa e di decadenza della giunta regionale, secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 48 dello statuto, il presidente dell'assemblea legislativa informa immediatamente il presidente della consulta.

2. La consulta, dopo aver ascoltato il presidente dell'assemblea e il presidente della giunta, individua gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili che possono essere compiuti fino all'elezione della nuova assemblea.

3. I pareri espressi dalla consulta ai sensi del presente articolo sono trasmessi al presidente della nuova assemblea legislativa, prima che essa adotti gli atti di ratifica di cui all'art. 48 dello statuto regionale.

Art. 16.

Rinnovo delle nomine

1. Nei casi di decadenza o rinnovo delle nomine di cui all'art. 3, tutti i componenti restano in carica fino al rinnovo della consulta che, secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 3, dello statuto, dovrà avvenire nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'assemblea legislativa.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 dicembre 2007

ERRANI

(Omissis)

08R0014

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 22 del 21 dicembre 2007)

(Omissis).

08R0041

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2007, n. 56.

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 21 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 8/1999

1) La lettera c bis) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), è sostituita dalla seguente:

«c bis) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici, nonché le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, nonché procedure di diagnostica strumentale non complementari all'attività clinica, con refertazione per terzi.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 8/1999

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), sono definiti con regolamenti attuativi della presente legge i requisiti generali e specifici per:

a) le strutture di cui all'art. 1 comma 1, lettera a);

b) gli studi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c bis), con l'individuazione di requisiti differenziati in relazione alla maggiore o minore invasività delle procedure effettuate o a rischio per l'utente.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 8/1999

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1999, è inserita la seguente:

«f-bis) ogni altra struttura che eroghi le prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a).»

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Sono altresì soggetti ad autorizzazione gli studi professionali singoli o associati per l'esercizio dell'attività libero professionale, relativamente agli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, nonché procedure di diagnostica strumentale non complementari all'attività clinica, con refertazione per terzi, individuati dal regolamento di cui all'art. 2.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1999, è inserito il seguente:

«2-bis. Sono soggetti a dichiarazione di inizio attività gli studi, individuati dal regolamento contenente i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c bis), che effettuano procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o di minor rischio per l'utente.»

4. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1999 la parola: «altresì» è soppressa.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 8/1999

1. L'art. 6 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Autorizzazione e dichiarazione di inizio attività). 1. Le richieste di autorizzazione per le strutture sanitarie e gli studi professionali nonché le dichiarazioni di inizio attività per gli studi professionali, sono subordinate all'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, in relazione alle specifiche tipologie di prestazioni di cui all'art. 1.

2. Sono oggetto di autorizzazione o di dichiarazione di inizio attività:

a) l'apertura e l'esercizio;

b) l'ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell'attività;

c) l'ampliamento e la riduzione dei locali, nonché le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformità della struttura ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1;

d) il trasferimento in altra sede.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 8/1999

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneità nelle modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL e nella formulazione degli atti di autorizzazione, anche in relazione all'obbligo di tenuta dell'elenco degli autorizzati ed all'eventuale successivo avvio di procedimenti di accreditamento.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/1999, è inserito il seguente:

«2-bis. Per la formulazione degli atti autorizzativi e la presentazione delle relative domande la Giunta regionale indica:

a) gli elementi che debbono obbligatoriamente essere esplicitati nella domanda, e negli atti comunali per consentire l'individuazione del soggetto richiedente, del presidio o studio, e delle attività svolte;

b) la documentazione che deve essere allegata alla domanda, con riferimento a ciascuno dei punti che formano oggetto di autorizzazione, previsti dall'art. 6, comma 2.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 7 bis della legge regionale n. 8/1999

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 8/1999 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Dichiarazione di inizio dell'attività). — 1. Gli studi, nei casi previsti dall'art. 5, comma 2 bis, presentano la dichiarazione di inizio dell'attività per le fattispecie di cui all'art. 6, comma 2.

2. La dichiarazione deve essere inviata dal professionista al sindaco almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività o della realizzazione della variazione.

3. Il sindaco, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, nel caso di accertata carenza delle condizioni o dei requisiti richiesti, adotta motivati provvedimenti di divieto di inizio o prosecuzione dell'attività o di realizzazione delle variazioni previste, ed ordina la rimozione dei relativi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a rimuovere le carenze rilevate entro un termine fissato dall'amministrazione comunale.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, l'attività può essere iniziata e le variazioni attuate allo scadere del termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Contestualmente all'inizio dell'attività o alla realizzazione delle variazioni oggetto della dichiarazione, il professionista ne dà comunicazione al sindaco.

5. Per la presentazione delle dichiarazioni di inizio attività la Giunta regionale indica:

a) gli elementi che debbono obbligatoriamente essere esplicitati nella dichiarazione per consentire l'individuazione del soggetto richiedente, dello studio e delle attività svolte;

b) la documentazione che deve essere allegata alla dichiarazione, con riferimento a ciascuna delle fattispecie che formano oggetto di autorizzazione, previste dall'art. 6, comma 2.

6. Il sindaco può in ogni momento procedere a verifiche, anche a campione, delle dichiarazioni di cui al comma 1. La Giunta regionale fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneità nelle modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei dipartimenti di prevenzione.

7. Delle dichiarazioni di inizio dell'attività o di variazioni, e degli eventuali provvedimenti successivamente adottati, il sindaco dà comunicazione secondo quanto previsto all'art. 8.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 8/1999

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Trasmissione degli atti autorizzativi e delle dichiarazioni di inizio attività*). — 1. Il sindaco trasmette all'azienda USL competente per territorio, alla Giunta regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 6, nonché le pronunce di decadenza di autorizzazioni precedentemente rilasciate, provvedendo in via prioritaria al trasferimento all'azienda USL competente e alla Giunta regionale, delle informazioni per via telematica nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale.

2. Nel caso in cui l'autorizzazione sia sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività, il sindaco, provvede a trasmettere, alla competente azienda USL, alla Giunta regionale e all'ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia della dichiarazione medesima e di ogni altro provvedimento assunto con riferimento allo studio.

3. La Giunta regionale cura la tenuta dell'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati o per i quali sia stata presentata dichiarazione di inizio attività e, con cadenza annuale, provvede alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana dei soggetti autorizzati; la Giunta regionale garantisce a tutti i soggetti interessati l'accesso ai relativi dati.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 8/1999

1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 8/1999 è inserito il seguente:

«4 bis. Dell'avvenuta verifica mediante autocertificazione il sindaco dà comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 1.»

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 8/1999

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Pubblicità sanitaria*). — 1. La pubblicità sanitaria, in qualunque forma effettuata, è consentita nel rispetto dei criteri di veridicità, trasparenza e decoro definiti dagli ordini e collegi professionali competenti.

2. La pubblicità sanitaria effettuata tramite installazione di mezzi pubblicitari di tipo urbanistico è consentita previa autorizzazione del sindaco.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 8/1999

1. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 8/1999, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ivi compreso il cambio di titolarità della struttura».

2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 8/1999 è sostituita dalla seguente:

«f) la temporanea sospensione di una o più attività per periodi superiori ad un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno;».

3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 8/1999, è inserita la seguente:

«(f-bis) la ripresa dell'attività sospesa ai sensi della lettera f);».

4. Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 8/1999, è inserita la seguente:

«(f-ter) la definitiva cessazione dell'attività.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 8/1999

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Direttore sanitario - Requisiti*). — 1. Ogni struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario.

2. Il direttore sanitario deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.

3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte o in disciplina equipollente.

4. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un direttore tecnico in possesso di laurea specialistica in biologia o chimica o equipollenti, purché specializzato o in possesso di almeno cinque anni di anzianità nell'attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario, deve essere garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie ed attività del presidio, comunque non inferiore alle dodici ore settimanali per i presidi ambulatoriali ed alle diciotto ore settimanali per i presidi di ricovero.

6. Per le strutture di ricovero in fase post-acuta, i requisiti specifici di cui all'art. 2, comma 1, possono:

a) prevedere che le funzioni del direttore sanitario siano svolte, per quanto di competenza, da altro operatore in possesso dei titoli professionali e degli eventuali titoli di servizio indicati dai requisiti stessi. In tal caso, le funzioni di cui all'art. 13, comma 2, sono attribuite ad un medico, secondo quanto specificato dai requisiti stessi;

b) disporre in merito alla presenza minima da garantire per lo svolgimento delle funzioni del direttore sanitario, anche in deroga a quanto previsto dal comma 5.

7. La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.

8. La disposizione del comma 7 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 8/1999

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 8/1999, è sostituito dal seguente:

«1. Il titolare dello studio professionale è tenuto a comunicare tempestivamente al sindaco:

a) ogni variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato al fine del conseguimento dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività;

b) la temporanea sospensione dell'attività dello studio per periodi superiori ai sei mesi;

c) la definitiva cessazione dell'attività.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 8/1999 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli studi professionali associati, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, comunicano tempestivamente al sindaco ogni variazione intervenuta nella composizione dell'associazione.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 8/1999

1. L'art. 15 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Sanzioni). — 1. Il sindaco dispone la chiusura della struttura o dello studio aperto o trasferito in altra sede senza autorizzazione o, nei casi in cui sia ammessa, senza la dichiarazione di inizio di attività. Dispone la chiusura dell'attività ambulatoriale e di degenza a ciclo diurno aperta senza autorizzazione all'interno delle strutture di ricovero.

2. Il sindaco dichiara altresì la decadenza dell'autorizzazione e dispone la chiusura della struttura e dello studio, anche aperto a seguito di dichiarazione di inizio attività, nei quali sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 3.100,00 e un massimo di euro 10.350,00, nel caso di strutture, e la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 1.550,00 e un massimo di euro 9.300,00, nel caso di studi professionali.

4. La nuova autorizzazione all'esercizio può essere rilasciata e la nuova dichiarazione di inizio di attività può essere presentata solo dopo un anno dal provvedimento di chiusura, in caso di strutture, e dopo sei mesi in caso di studi.

5. In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge, di carenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, o di violazione di prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, il sindaco ordina la rimozione delle inadempienze e delle irregolarità riscontrate, assegnando a tal fine un termine compreso tra trenta e centottanta giorni.

6. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il sindaco dispone la sospensione dell'attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi.

7. L'attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contrario il sindaco dichiara la decadenza dell'autorizzazione o vieta la prosecuzione dell'attività intrapresa a seguito di presentazione di dichiarazione di inizio attività.

8. L'autorizzazione all'esercizio può essere nuovamente rilasciata e la dichiarazione di inizio attività può essere nuovamente presentata solo dopo un anno dalla dichiarazione di decadenza della stessa, in caso di strutture, e dopo sei mesi in caso di studi.

9. Nel caso previsto al comma 5 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 2.100,00 e un massimo di euro 6.200,00 nel caso di strutture, e la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 1.050,00 e un massimo di euro 3.100,00 in caso di studi.

10. Il legale rappresentante e il direttore sanitario della struttura che non adempiono agli obblighi a loro rispettivamente imposti dagli articoli 11 e 13 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.100,00. Il titolare dello studio che non adempie agli obblighi a lui imposti dall'art. 14 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 250,00 e un massimo di euro 1.550,00.

11. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera f), in caso di accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a sei mesi, l'autorizzazione decade automaticamente e l'attività può essere ripresa solo a fronte della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

12. Salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera b), in caso di accertata chiusura o inattività dello studio per un periodo superiore ad un anno, l'autorizzazione decade automaticamente e l'attività può essere ripresa solo a fronte della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione o di una nuova dichiarazione di inizio di attività.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 8/1999

1. La lettera b) del comma 7 dell'art. 17 della legge regionale 8/1999 è abrogata.

2. Al comma 6-ter dell'art. 17 della legge regionale n. 8/1999, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 15.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 8/1999

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«1. I requisiti generali e specifici, i manuali e le procedure di accreditamento, nonché i tempi per l'adeguamento ai requisiti delle strutture in esercizio sono definiti con regolamento di attuazione della presente legge.».

Art. 16.

Norma transitoria

1. Gli studi professionali già in esercizio, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge regionale n. 8/1999, presentano domanda di autorizzazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al sindaco del comune competente. Sono esclusi da tale obbligo gli studi professionali che hanno già presentato la domanda di autorizzazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2006, n. 197.

2. Prima dell'entrata in vigore del regolamento contenente i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis), della legge regionale n. 8/1999, l'apertura di nuovi studi o il verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 8/1999 è subordinata alla presentazione della domanda di autorizzazione con dichiarazione del richiedente che attesti il rispetto di idonee condizioni igienico-sanitarie, delle procedure di disinfezione e sterilizzazione e il possesso della dotazione minima per la gestione dell'emergenza.

3. Dopo l'entrata in vigore del regolamento contenente i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c bis), della legge regionale n. 8/1999, gli studi di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi a presentare domanda di autorizzazione, o, ricorrendone i presupposti, dichiarazione di inizio attività, entro i termini stabiliti dal regolamento e senza la possibilità di beneficiare dei termini di adeguamento di cui all'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 8/1999.

4. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dei regolamenti di attuazione della presente legge, da emanarsi per le strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), entro un anno e per gli studi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), entro sei mesi, mantengono la propria validità gli atti precedentemente approvati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale n. 8/1999.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2007.

08R0057

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2007, n. 57.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 21 novembre 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 41/2005

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale dopo le parole: «loro affidata,» sono inserite le seguenti: «e alle persone che accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema sociale integrato,».

Art. 2.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 1/2005

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 41/2005, dopo le parole: «la rete dei servizi e degli interventi attivati e promossi dai comuni del territorio», sono inserite le seguenti: «con indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi,».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 41/2005 sono aggiunte, in fine, le parole: «anche con riferimento al fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali;».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 41 della legge regionale n. 41/2005

1. L'art. 41 della legge regionale 41/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 41. (Sistema informativo sociale regionale). 1. La Regione, le province ed i comuni contribuiscono, in relazione alle rispettive competenze, alla realizzazione ed alla gestione del sistema informativo sociale regionale, secondo i principi, le modalità organizzative e attraverso le infrastrutture tecnologiche di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina

della «Rete telematica regionale toscana»), per assicurare tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e erogatori di servizi sono tenuti a fornire, attraverso le infrastrutture, le procedure e le regole della Regione, finalizzate alla interoperabilità, le informazioni richieste affinché confluiscano e siano organizzate nel sistema informativo sociale regionale.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale 41/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 41/2005, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e gli organismi consortili da essi costituiti ai sensi dell'art. 65 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), adeguano i regolamenti che disciplinano l'accesso alle prestazioni del sistema integrato prevedendo come criterio prioritario, in relazione alle modalità di compartecipazione degli utenti ai costi, la valutazione della situazione economica del richiedente effettuata attraverso il calcolo dell'ISEE.».

2. Dopo il comma 2 bis dell'art. 47 della legge regionale n. 41/2005, è inserito il seguente:

«2-ter. L'adeguamento dei regolamenti di cui al comma 2 bis avviene in modo coerente con gli atti della programmazione regionale e zonale.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 41/2005

1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 41/2005, sono soppresse le seguenti parole: «di profilo sociale».

2. Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 41/2005 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 41/2005

1. Al comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 41/2005, sono aggiunte, in fine, le parole: «entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.».

Art. 7.

Norma transitoria

1. L'adeguamento dei regolamenti di cui all'art. 47, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale n. 41/2005 è effettuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31 ottobre 2007.

08R0058

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2007, n. 58.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 21 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 22/2006

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana), dopo le parole: «Al Presidente del Consiglio regionale» sono inserite le seguenti: «od a consigliere regionale da lui delegato».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31 ottobre 2007.

08R0059

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 2007, n. 9.

Disciplina dell'attività di pescaturismo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 14 agosto 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura), le attività di pescaturismo.

2. Ai fini del presente regolamento, è considerato operatore di pescaturismo l'imprenditore ittico che esercita le attività di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14/2005.

Art. 2.

Connessione con l'attività di pesca professionale

1. Ai fini del criterio della prevalenza di cui all'art. 10 della legge regionale n. 14/2005 l'operatore di pescaturismo deve dedicare allo svolgimento di tale attività un tempo inferiore rispetto al tempo dedicato, nell'arco dell'anno, allo svolgimento delle attività di pesca professionale.

2. Il calcolo del tempo di lavoro per le attività di pescaturismo svolte in forma associativa o cooperativa è determinato sommando il tempo di lavoro di ciascun socio.

Art. 3.

Attività di pescaturismo

1. L'operatore di pescaturismo può svolgere le seguenti attività:

a) organizzazione e assistenza della pratica della pesca sportiva nei bacini lacustri da parte di pescatori provvisti di regolare licenza sportiva, a riva o su imbarcazioni autorizzate all'esercizio della pesca professionale mediante l'impiego degli attrezzi di pesca sportiva previsti dal regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 5; a tali modalità di pesca possono accedere saltuariamente anche soggetti non in possesso della licenza sportiva;

b) organizzazione e assistenza della osservazione o collaborazione alle attività di pesca professionale in modo saltuario da parte di soggetti non in possesso della licenza di pesca professionale;

c) attività turistico-ricreative finalizzate alla conoscenza, alla valorizzazione e alla divulgazione della cultura delle acque interne quali, in particolare, brevi escursioni lungo le rive lacuali, visite guidate ai sistemi lacustri con percorsi naturalistici e gastronomici;

d) vendita o degustazione di prodotti ittici locali e preparazione e somministrazione pasti a bordo o a terra in locali nella disponibilità dell'operatore, solo se connesse alle attività di cui alle lettere a), b), e c).

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte, con condizioni meteoriche favorevoli, per tutto l'arco dell'anno, sia nei giorni feriali che festivi, nelle ore diurne e notturne.

Art. 4.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo

1. Gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo richiedono l'autorizzazione alla Provincia competente secondo criteri e modalità stabiliti dalla Provincia stessa.

2. La Provincia competente rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto delle indicazioni del Registro navale italiano.

3. La Provincia competente istituisce l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di pescaturismo.

4. La Provincia competente trasmette trimestralmente all'Agenzia di promozione turistica i dati contenuti nell'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 5.

Obblighi dell'operatore di pescaturismo

1. L'operatore di pescaturismo aggiorna la documentazione relativa alla sicurezza dell'imbarcazione e comunica alla Provincia competente eventuali variazioni tecniche.

2. L'operatore di cui al comma 1 deve esporre in maniera ben visibile nell'imbarcazione i prezzi praticati.

Art. 6.

Requisiti e sistemi di sicurezza delle imbarcazioni

1. Le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività di pescaturismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le imbarcazioni autorizzate all'esercizio del pescaturismo devono essere dotate dei mezzi di salvataggio indicati dalla normativa vigente in numero sufficiente per tutte le persone a bordo. Le imbarcazioni devono essere dotate altresì di mezzi di salvataggio individuale per minori al di sotto dei quattordici anni.

3. Le imbarcazioni devono essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in corso di validità.

4. Le imbarcazioni autorizzate all'esercizio dell'attività di pescaturismo devono essere dotate di mezzi di telefonia mobile.

5. Le imbarcazioni adibite all'esercizio dell'attività di pescaturismo devono ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del bacino lacustre.

6. È autorizzato l'imbarco di minori al di sotto di quattordici anni se accompagnati da persona maggiorenne.

Art. 7.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'attività di pescaturismo

1. La Provincia competente può sospendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo per un periodo da dieci a trenta giorni, qualora accerti il mancato rispetto in tutto o in parte delle disposizioni previste dalla normativa vigente o accerti gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.

2. La Provincia competente sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo qualora venga meno la rispondenza dello stato dell'imbarcazione ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività delle vigenti norme.

3. La Provincia competente dispone la revoca dell'autorizzazione qualora accerti che l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero l'abbia sospesa, senza giustificati motivi, da almeno un anno;

b) abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;

c) abbia subito più di due sospensioni ai sensi del comma 1.

4. Il provvedimento di revoca comporta il diniego di una nuova autorizzazione per un periodo di anni due.

5. La Provincia competente comunica all'Agenzia di promozione turistica il provvedimento di revoca o sospensione.

Art. 8.

Funzioni di vigilanza e controllo

1. La Provincia competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo in materia di pescaturismo.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste rispettivamente all'art. 19, comma 1, lettera e) e all'art. 20 della legge regionale n. 14/2005. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono così modulate:

a) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, in caso di inizio attività senza la prescritta autorizzazione;

b) da euro 600,00 a euro 3.600,00 nei seguenti casi:

1) mancata erogazione dei servizi previsti nell'autorizzazione o erogazione di servizi non previsti nella medesima;

2) utilizzo di locali e attrezzature non previsti nell'autorizzazione;

3) mancata esposizione delle tariffe o applicazione di prezzi diversi da quelli comunicati.

Art. 10.

Concessione di aiuti

1. I contributi previsti all'art. 11, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 14/2005 sono concessi in regime *de minimis* entro il limite indicato dal regolamento CE 1860 del 6 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 9 agosto 2007

LIVIANTONI

08R0758

REGOLAMENTO REGIONALE 9 ottobre 2007, n. 10.

Disciplina dell'Osservatorio regionale sul turismo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 14 agosto 2007)

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 7 e 108, comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale sul turismo, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio, istituito presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, è strumento tecnico operativo della Giunta regionale e svolge le attività elencate all'art. 7 della legge regionale n. 18/2006.

Art. 2.

Partecipazione alle attività dell'Osservatorio

1. Alle attività dell'Osservatorio concorrono, in forma permanente, le strutture regionali competenti in materia di turismo, l'Agenzia regionale di promozione turistica, le autonomie locali e le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo.

2. La Giunta regionale, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18/2006, si avvale, in via permanente, della collaborazione di Sviluppumbria S.p.A., con funzioni di coordinamento, e dell'Università degli studi di Perugia/Centro di studi superiori sul turismo di Assisi.

3. Alle attività di cui al comma 2, al fine di garantire la conformità dei dati e delle elaborazioni regionali agli standard nazionali, partecipa l'Istituto nazionale ricerche turistiche - ISNART, previa intesa della Giunta regionale con Unioncamere Umbria.

Art. 3.

Funzionamento dell'Osservatorio

1. Per favorire lo svolgimento e il coordinamento delle attività di competenza dell'Osservatorio, è istituito, con deliberazione della Giunta regionale, il Comitato di indirizzo e sorveglianza composto da:

a) tre rappresentanti della Direzione della Giunta regionale competente in materia di turismo, designati dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante designato dalla Agenzia di promozione turistica;

c) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

d) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo.

2. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. Il Comitato di indirizzo e sorveglianza svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) elabora un programma triennale delle attività dell'Osservatorio nonché i relativi piani attuativi annuali da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

b) elabora e propone indirizzi per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio;

c) monitora l'andamento delle attività di cui alle lettere a) e b) ai fini della valutazione degli esiti.

4. La partecipazione al Comitato di indirizzo e sorveglianza non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Attività di segreteria

1. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio e del Comitato di indirizzo e sorveglianza sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di turismo.

Art. 5.

Finanziamento delle attività

1. Agli oneri finanziari connessi alla realizzazione delle attività dell'Osservatorio si provvede ai sensi dell'art. 102, comma 3 della legge regionale n. 18/2006.

2. Al finanziamento delle attività dell'Osservatorio concorrono inoltre le risorse messe a disposizione dai soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, eventuali finanziamenti statali o comunitari, nonché eventuali ulteriori risorse messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati, quali gli Istituti di credito.

Art. 6.

Rapporti con l'Osservatorio nazionale sul turismo

1. L'Osservatorio stabilisce relazioni permanenti con l'Osservatorio nazionale sul turismo, di cui all'art. 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80, con particolare riferimento alla elaborazione degli standard. A tal fine, si attiene ai parametri definiti a livello nazionale per garantire la compatibilità nel tempo e nello spazio delle informazioni raccolte ed elaborate.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 9 agosto 2007

LIVIANTONI

08R0759

REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 2007, n. 11.

Disciplina della Commissione per la promozione della qualità in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 14 agosto 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 6 e 108, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione per la promozione della qualità, di seguito denominata Commissione, nonché le forme di coordinamento con l'attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18/2006.

2. La Commissione, istituita presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, è strumento tecnico operativo della Regione e svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2006.

Art. 2.

Commissione per la promozione della qualità

1. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

a) il Direttore regionale competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;

b) due componenti esperti rispettivamente in certificazioni di qualità nei servizi e in attività ricettive, ristorazione ed enogastronomia, designati dalla Giunta regionale;

c) due componenti esperti rispettivamente in attività ricettive e formazione del personale, designati congiuntamente dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.

2. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese documentate.

4. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

5. Ai lavori della Commissione partecipano in via permanente le strutture regionali competenti in materia di turismo, che svolgono funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di segreteria, e l'Agenzia regionale di promozione turistica.

Art. 3.

Attività della Commissione

1. La Commissione, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 18/2006, avanza proposte alla Giunta regionale relativamente:

- a) alla classificazione delle strutture ricettive;
- b) alla diffusione della cultura e della prassi della qualità in relazione ai servizi connessi con le attività turistiche nonché in relazione ad altri servizi e attività dei territori;
- c) ai criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dei Comuni;
- d) all'adeguamento dei requisiti e degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 e all'evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.

Art. 4.

Compiti della Commissione

1. La Giunta regionale può definire, anche nell'ambito degli aggiornamenti annuali al documento di indirizzo strategico, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 18/2006, le tematiche prioritarie sulle quali la Commissione deve svolgere la propria attività.

2. La Commissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 18/2006, svolge le proprie funzioni ed esercita le proprie attività anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con la competente Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all'art. 14 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Commissione collabora con le competenti strutture della Giunta regionale alla definizione dei disciplinari di qualità funzionali alla realizzazione dei progetti e prodotti innovativi in materia di offerta turistica e, in ogni caso, esprime pareri obbligatori sugli stessi.

4. La Commissione collabora alla elaborazione dei requisiti e degli standard di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge regionale n. 18/2006.

5. La Commissione svolge funzioni di assistenza tecnica alle amministrazioni comunali e provinciali secondo un programma annuale di attività, sia in riferimento alle funzioni trasferite sia in riferimento alla qualità delle infrastrutture, dei servizi e alla qualificazione degli operatori pubblici.

Art. 5.

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o qualora lo richiedano almeno due componenti.

2. La Commissione, per lo svolgimento delle proprie attività, acquisisce presso le amministrazioni comunali documentazione e informazioni relative alla classificazione delle strutture ricettive e allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 4, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 18/2006.

3. La Commissione, per lo svolgimento della propria attività di monitoraggio e verifica, propone le modalità con cui le competenti strutture regionali effettuano sopralluoghi e visite nelle strutture ricettive e nelle altre tipologie di imprese turistiche; propone inoltre l'utilizzo di specifiche tecniche, ivi compreso il mystery client.

4. La Commissione presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta, nonché specifici report sulle tematiche approfondite in base agli indirizzi di cui all'art. 4, comma 1.

5. La Commissione incontra periodicamente le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative al fine di acquisire informazioni, orientamenti e proposte in materia di tutela e sviluppo della qualità.

Art. 6.

Rapporti con l'Osservatorio regionale sul turismo

1. La Commissione stabilisce relazioni permanenti con l'Osservatorio regionale sul turismo, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 18/2006, con particolare riferimento alla elaborazione degli standard e dei disciplinari di qualità e allo svolgimento delle attività di monitoraggio.

Art. 7.

Finanziamento delle attività

1. Agli oneri finanziari connessi al funzionamento della Commissione si provvede ai sensi dell'art. 102, comma 2 della legge regionale n. 18/2006, nonché mediante le risorse a disposizione nell'ambito del progetto interregionale «Miglioramento della qualità dell'offerta turistica» finanziato nell'ambito della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale sul turismo).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 9 agosto 2007

LIVIANTONI

08R0760

REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 2007, n. 12.

Disciplina dell'organizzazione professionale di congressi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 14 agosto 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 80 e 108, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), disciplina i requisiti e le modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi, nonché i criteri e le modalità per la istituzione e la gestione dell'elenco provinciale delle imprese professionali di congressi.

Art. 2.

Impresa professionale di congressi

1. L'impresa professionale di congressi svolge continuamente ed in via principale le attività di cui all'art. 80, commi 1 e 2 della legge regionale n. 18/2006.

2. L'impresa professionale di congressi ha il compito di progettare, pianificare, gestire e coordinare gli eventi da organizzare, fornendo i relativi servizi e svolgendo, se richieste, funzioni di consulenza anche in materia di comunicazione, marketing e relazioni pubbliche e gestione del budget.

3. L'utilizzo della denominazione di impresa professionale di congressi è subordinato:

- a) al possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
- b) all'esercizio dell'attività secondo le modalità di cui all'art. 4;
- c) all'iscrizione all'elenco provinciale di cui all'art. 5.

4. I soggetti che svolgono, continuativamente ed in via principale, le attività di cui all'art. 80, commi 1 e 2 della legge regionale n. 18/2006 senza l'iscrizione all'elenco provinciale di cui all'art. 5 non possono utilizzare la denominazione di «impresa professionale di congressi».

Art. 3.

Requisiti dell'impresa professionale di congressi

1. L'impresa professionale di congressi possiede i seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- b) comprovato svolgimento prevalente da almeno tre anni delle attività di cui all'art. 80, comma 1 della legge regionale n. 18/2006;
- c) curriculum aziendale con almeno dieci clienti congressuali differenti;
- d) disponibilità permanente di una struttura operativa fissa, con sede propria adeguatamente attrezzata;
- e) rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali.

2. Per le imprese professionali di congressi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea i requisiti di cui al comma 1, lettere a) ed e) sono determinati dalle rispettive normative nazionali.

Art. 4.

Attività dell'impresa professionale di congressi

1. L'impresa professionale di congressi, ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 2, assicura alla clientela i seguenti servizi:

- a) documentazione istituzionale anche in lingua inglese per la presentazione della propria struttura e attività, ivi compreso un sito internet;
- b) struttura commerciale di risposta al cliente nel normale orario di lavoro;
- c) assistenza alla clientela nella fase precedente all'evento mediante progettazione in forma scritta con i relativi servizi e costi;
- d) contrattualistica standard, anche in lingua inglese;
- e) attivazione delle necessarie polizze assicurative per tutta la durata dell'evento da organizzare;

f) assistenza e gestione della clientela durante lo svolgimento dell'evento;

g) assistenza al cliente nella fase successiva all'evento mediante la redazione scritta del consuntivo e l'utilizzo di strumenti per misurare la soddisfazione;

h) garanzia del rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, nei confronti del cliente e di tutti i partecipanti all'evento organizzato.

2. L'impresa professionale di congressi, ai fini della realizzazione dell'evento commissionato, fornisce servizi di supporto, anche avvalendosi di imprese e soggetti terzi, in modo che il prodotto finale risulti qualitativamente uniforme e corrispondente alle aspettative e alle esigenze del cliente.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, determina gli standard di qualità dei servizi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli standard di qualità del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

Art. 5.

Elenco provinciale delle imprese professionali di congressi

1. La Provincia istituisce l'elenco delle imprese professionali di congressi a cui sono iscritte, a domanda, le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e verifica annualmente il perdurare di tali requisiti.

2. La Provincia trasmette annualmente alla Regione l'elenco delle imprese professionali di congressi per la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e per l'inserimento nel portale regionale. Tale elenco contiene almeno i seguenti elementi:

- a) denominazione dell'impresa;
- b) estremi del titolare;
- c) sede dell'impresa ed estremi per il contatto;
- d) estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio;
- e) eventuali specializzazioni;
- f) eventuale possesso di certificazioni di qualità.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 9 agosto 2007

LIVIANTONI

08R0761

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 436,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 2 1 6 *

€ 2,00